REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Art. 1 Oggetto

- Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali ad esperti esterni in correlazione a quanto previsto dall'art.7, commi 6, 6-bis e 6-ter del D.lgs n.165/2001 e sue modificazioni e rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:
 - contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa corrente;
 - trasparenza nei criteri di conferimento da parte della P.A. degli incarichi esterni;
 - responsabilizzazione delle strutture organizzative dell'Ente.
- 2. Le disposizioni che seguono si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali esercitati in forma di lavoro autonomo, di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria con le eccettuazioni di cui all'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo n.165/2001, nonchè in possesso di maturata esperienza nel settore.
- 3. Le collaborazioni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni ordinarie dell'ente.

Art. 2 Presupposti giuridici

- 1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, nonché risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune conferente;
 - b) il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

Art. 3 Competenza, responsabilità e modalità operative

- 1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al dirigente/responsabile del servizio secondo le proprie competenze.
- I provvedimenti di affidamento degli incarichi, ai sensi dell'art.3 commi 55-56 della legge 244/07 e sue modificazioni sono ammessi solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale e previo stanziamento delle relative risorse nel bilancio di previsione;
- 3. Il dirigente/responsabile del servizio competente dovrà accertare l'esistenza o meno di professionalità all'interno della dotazione organica in grado di adempiere alle prestazioni richieste e dichiarare, nell'atto di conferimento dell'incarico, la mancanza di dette professionalità o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente.

Si considerano casi di impossibilità oggettiva l'assenza di risorse umane disponibili in possesso della professionalità richiesta.

Art. 4 Esclusioni

- 1. Le presenti disposizioni regolamentari non si applicano:
 - agli incarichi obbligatori, conferiti in assenza di potere discrezionale dell'amministrazione conferente, qualora manchino nell'ente figure corrispondenti;
 - agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. n.163/2006 per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
 - agli appalti di servizio, caratterizzati da standardizzazione e unitarietà applicativa, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
 - ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - ai membri di commissioni e organi istituzionali;
 - agli incarichi di patrocinio legale per costituzione, resistenza/difesa in giudizio.

Art. 5 Procedura per il conferimento degli incarichi

- 1. Gli incarichi sono conferiti, di norma, previa procedura di selezione con comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, il dirigente/responsabile del Servizio interessato provvede alla predisposizione di apposito avviso, da pubblicare all'Albo pretorio e/o sul sito internet dell'amministrazione per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale sono indicati:
 - a) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - b) il progetto o le attività richieste;

- c) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico:
- d) i criteri di valutazione delle domande di cui al successivo comma 3;
- e) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- f) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.
- 3. Il dirigente/responsabile del Servizio procede alla sezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri di massima:
 - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste;
 - d) precedenti esperienze documentate relative a progetti e attività di contenuto;
 - e) proposta economica;
 - f) precedenti rapporti con l'Ente committente.

Art. 6 Differenziazione della procedura comparativa

- 1. Gli incarichi di importo fino a 20.000 euro sono assegnati, anche prescindendo da alcuni adempimenti formali, sulla base delle domande presentate e della valutazione dei curricola al soggetto selezionato in possesso della specializzazione richiesta e della maturata esperienza nel settore.
- 2. Gli incarichi di importo superiore a 20.000 euro e fino a 100.000 euro sono affidati previa comparazione curricolare e sulla base del principio di specializzazione tra soggetti aventi requisiti necessari e che si sono candidati a seguito della pubblicazione di un apposito avviso all'albo pretorio comunale e nel sito internet istituzionale.
- 3. Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro e fino alla soglia comunitaria sono assegnati mediante esperimento di procedura aperta o procedura ristretta, previa pubblicazione di bando utilizzando almeno i seguenti mezzi:
- albo pretorio comunale;
- sito internet comunale;
- altre forme ulteriori di pubblicità della selezione ritenute idonee al fine di assicurare una effettiva concorrenzialità e tenuto conto del valore dell'incarico da conferire.
- 4. Gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini

imposti dall'esperimento di procedure comparative;

- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
- 5. Gli importi di cui ai precedenti commi 1,2 e 3 si intendono al netto dell'Iva se dovuta.

Art. 7 Contratto di incarico

- 1. Il dirigente/responsabile del Servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito contratto contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - c) il luogo in cui viene svolto l'incarico di collaborazione;
 - d) la durata;
 - e) il compenso.
- 2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato dall'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8 Efficacia contratti di incarico

I contratti relativi a rapporti di collaborazione, studio, ricerca e consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 9 Invio alla Corte dei Conti

1. Le disposizioni regolamentari del presente Capo sono trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.